



COMUNE DI FERRARA

Città Patrimonio dell'Umanità

REGOLAMENTO DEL DECENTRAMENTO

marzo 2009

INDICE

Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI 1

<i>Articolo 1</i> DECENTRAMENTO - FINALITÀ E PRINCIPI.....	1
<i>Articolo 2</i> ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DELIMITAZIONE E DENOMINAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI.....	1
<i>Articolo 3</i> SEDE.....	2

Titolo II ORGANI 3

<i>Articolo 4</i> ORGANI CIRCOSCRIZIONALI.....	3
CAPO I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.....	3
<i>Articolo 5</i> ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.....	3
<i>Articolo 6</i> PROCEDIMENTO ELETTORALE.....	3
<i>Articolo 7</i> PRIMA SEDUTA DI INSEDIAMENTO.....	6
<i>Articolo 8</i> CONVALIDA DEGLI ELETTI.....	6
<i>Articolo 9</i> SCIOGLIMENTO DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.....	6
<i>Articolo 10</i> DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI.....	7
<i>Articolo 11</i> DIMISSIONI, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI.....	7
<i>Articolo 12</i> COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI.....	7
<i>Articolo 13</i> PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI.....	8
<i>Articolo 14</i> SEDUTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE.....	8
<i>Articolo 15</i> ORDINE DEL GIORNO.....	9
<i>Articolo 16</i> CONVOCAZIONE.....	9
<i>Articolo 17</i> VALIDITÀ DELLE SEDUTE.....	10
<i>Articolo 18</i> MODALITÀ DI VOTAZIONE.....	10
<i>Articolo 19</i> RIUNIONI CONGIUNTE.....	10
<i>Articolo 20</i> VERBALE.....	11
<i>Articolo 21</i> REGOLAMENTO INTERNO.....	11
CAPO II PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE.....	12
<i>Articolo 22</i> ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE.....	12
<i>Articolo 23</i> DURATA IN CARICA.....	12
<i>Articolo 24</i> FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE.....	13
<i>Articolo 25</i> VICE PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA.....	14
CAPO III DIRITTI DEI CONSIGLIERI.....	15
<i>Articolo 26</i> DIRITTO DI INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI.....	15
<i>Articolo 27</i> DIRITTI DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI.....	15
<i>Articolo 28</i> CORRISPETTIVI E RIMBORSI AI CONSIGLIERI ED AI PRESIDENTI.....	15

Titolo III ALTRI ORGANISMI 17

CAPO I COMMISSIONI PERMANENTI.....	17
<i>Articolo 29</i> ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FINALITÀ DELLE COMMISSIONI PERMANENTI.....	17
<i>Articolo 30</i> RESPONSABILE DELLE COMMISSIONI.....	18
<i>Articolo 31</i> SEDUTE E CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI.....	18
CAPO II ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI.....	19
<i>Articolo 32</i> COMMISSIONI DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CIRCOSCRIZIONALI.....	19
<i>Articolo 33</i> CONFERENZA DEI PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI.....	19
<i>Articolo 34</i> ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.....	19

Titolo IV FUNZIONI E COMPETENZE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI 20

CAPO I FUNZIONI.....	20
<i>Articolo 35</i> FUNZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI.....	20
<i>Articolo 36</i> FINALITÀ GENERALI.....	20
<i>Articolo 37</i> FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE.....	20
<i>Articolo 38</i> PROPOSTE DI DELIBERAZIONI COMUNALI.....	21
<i>Articolo 39</i> PROPOSTE DI CONVENZIONI.....	22
<i>Articolo 40</i> RAPPRESENTANTI DELLE CIRCOSCRIZIONI.....	22
CAPO II PARERI OBBLIGATORI.....	22
<i>Articolo 41</i> PARERI OBBLIGATORI.....	22
<i>Articolo 42</i> MENZIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO NEGLI ATTI.....	23
<i>Articolo 43</i> OBBLIGHI INERENTI AI PARERI.....	23

Articolo 44	ACQUISIZIONE DEI PARERI OBBLIGATORI	23
Articolo 45	MANCATA ESPRESSIONE DI PARERE.....	24
CAPO III	SERVIZI DI BASE	24
Articolo 46	GESTIONE DI BENI E SERVIZI DI BASE.....	24
CAPO IV	POTERI DELEGATI.....	25
Articolo 47	ASSEGNAZIONE ED ESERCIZIO DI POTERI DELEGATI.....	25
Articolo 48	POTERI DELEGATI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E FORNITURE	25
Articolo 49	POTERI DELEGATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SCOLASTICHE	25
Articolo 50	POTERI DELEGATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ A FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI....	26
Articolo 51	POTERI DELEGATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI.....	27
Articolo 52	BIBLIOTECHE DECENTRATE.....	28
Articolo 53	UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE.....	28
Articolo 54	POTERI DELEGATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE	29
Articolo 55	COMITATI DI GESTIONE SOCIALE	30
Articolo 56	POTERI DELEGATI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA' COMMERCIALI E PRODUTTIVE.....	31
Articolo 57	POTERI DELEGATI IN MATERIA DI VOLONTARIATO.....	31
Articolo 58	RAPPORTI DI VOLONTARIATO	31
Articolo 59	SISTEMA INFORMATIVO.....	32
Titolo V	DELIBERE E ATTI 33	
Articolo 60	DELIBERAZIONI CIRCOSCRIZIONALI	33
Articolo 61	PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE.....	33
Titolo VI	BILANCIO E CONTABILITÀ 34	
Articolo 62	RISORSE FINANZIARIE E LORO RIPARTIZIONE.....	34
Articolo 63	GESTIONE DELLE RISORSE	34
Titolo VII	UFFICI E PERSONALE 36	
Articolo 64	ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DECENTRAMENTO	36
CAPO I	SERVIZIO DECENTRAMENTO.....	36
Articolo 65	SERVIZIO DECENTRAMENTO	36
CAPO II	UFFICI CIRCOSCRIZIONALI	37
Articolo 66	COMPITI DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI.....	37
Articolo 67	CAPO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE.....	37
Titolo VIII	RAPPORTI CON IL COMUNE E ALTRI ENTI ESTERNI 39	
CAPO I	RAPPORTI CON IL COMUNE.....	39
Articolo 68	PROCEDIMENTO APERTO	39
Articolo 69	RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE	39
Articolo 70	RAPPORTI CON GLI UFFICI CENTRALI COMUNALI.....	39
Titolo IX	ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE 40	
Articolo 71	REALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE	40
Articolo 72	ISTANZE E PETIZIONI	40
Articolo 73	CONSULTAZIONI	41
Articolo 74	ASSEMBLEE PUBBLICHE	41
Articolo 75	REFERENDUM CONSULTIVO CIRCOSCRIZIONALE.....	41
Articolo 76	LIBERE FORME ASSOCIATIVE.....	43
Articolo 77	PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI.....	43
Articolo 78	DIRITTI DEL CITTADINO UTENTE	43
Titolo X	NORME TRANSITORIE E FINALI 44	
Articolo 79	CONTESTAZIONI E INTERPRETAZIONI DIFFORMI	44
Articolo 80	RICHIAMO ALLE NORME VIGENTI	44
Articolo 81	ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA	44

Titolo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

DECENTRAMENTO - FINALITÀ E PRINCIPI

1. Il territorio del Comune di Ferrara è suddiviso in Circoscrizioni di decentramento a norma dello **Statuto del Comune**.
2. Il Comune promuove il decentramento comunale nelle forme e con le modalità previste dal presente regolamento, riconoscendone il rilievo istituzionale ed amministrativo, quale fattore di **sviluppo democratico della comunità comunale e di armonica distribuzione dei servizi pubblici**.
3. Il Comune tramite le Circoscrizioni, quali luogo istituzionale per la partecipazione dei cittadini alle scelte dell'Amministrazione, persegue i seguenti fini:
 - a) **garantire una effettiva partecipazione dei cittadini all'amministrazione locale, anche tramite processi di tipo partecipativo sulle più importanti scelte e delibere dell'Amministrazione;**
 - b) **decentrare nel territorio comunale l'erogazione dei servizi comunali allo scopo di migliorarne la fruibilità e l'efficacia.**
4. **I Consigli di Circoscrizione concorrono alla formazione dei progetti e degli obiettivi dell'Ente e, nell'attuazione delle deleghe, promuovono e sviluppano il confronto, la collaborazione ed il rapporto con i cittadini, con gli organismi di gestione sociale, con gli enti e associazioni culturali, ricreative e sportive, nonché con altre realtà sociali a carattere aggregativo presenti sul territorio e con gruppi di volontariato.**

Articolo 2

ARTICOLAZIONE DEL TERRITORIO COMUNALE, DELIMITAZIONE E DENOMINAZIONE DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. Le Circoscrizioni del decentramento nel Comune di Ferrara sono quattro, così individuate avuto riguardo anche alla loro articolazione per quartieri e frazioni:
 - a) Circoscrizione 1[^]: Centro, Giardino-Arianuova e Doro;
 - b) Circoscrizione 2[^]: Via Bologna, Bova, Chiesuol del Fosso, Fossanova San Biagio, Fossanova S. Marco, Gaibana, Gaibanella, Marrara, Monestirolo, Montalbano, San Bartolomeo in Bosco, S. Martino, Spinazzino;
 - c) Circoscrizione 3[^]: Barco, Mizzana, Casaglia, Fossadalbero, Francolino, Pescara, Pontelagoscuro, Porotto-Cassana, Porporana, Ravalle, Scoline.
 - d) **Circoscrizione 4[^]: Quacchio, San Giorgio, S. Giovanni, Aguscello, Albarea, Baura, Boara, Cocomaro di Cona, Cocomaro di Focomorto, Codrea, Cona,**

Contrapò, Corlo, Correggio, Denore, Malborghetto di Boara, Parasacco, Pontegradella, Quartesana, Viconovo e Villanova.

2. La delimitazione territoriale è quella riportata nell'allegata cartografia.
3. Il numero e la delimitazione territoriale, nell'ambito della legge, possono essere variati con deliberazione del Consiglio Comunale approvata dalla maggioranza assoluta dei suoi componenti su proposta dei Consigli Circostrizionali interessati o previa loro consultazione. In entrambi i casi le Circostrizionali interessate si esprimono sulla base dei risultati della consultazione dei cittadini in una delle forme previste dai successivi articoli 73 e 74 del presente regolamento.
4. I Consigli circostrizionali si esprimono con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

Articolo 3 SEDE

1. Il Consiglio circostrizionale dispone di una sede, opportunamente attrezzata, per lo svolgimento delle proprie attività.

Titolo II ORGANI

Articolo 4 ORGANI CIRCOSCRIZIONALI

1. Sono Organi delle Circoscrizioni:
 - a) il Consiglio;
 - b) il Presidente.

Capo I CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Articolo 5 ELEZIONE E COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. La composizione e le modalità di elezione dei Consigli circoscrizionali sono stabilite nello Statuto comunale.
2. L'elezione dei Consigli circoscrizionali ha luogo, in via ordinaria, contemporaneamente all'elezione per il rinnovo del Consiglio comunale.

Articolo 6 PROCEDIMENTO ELETTORALE

1. Alla convocazione dei comizi elettorali per l'elezione dei Consigli circoscrizionali ed agli altri adempimenti di propria competenza previsti dalla legge provvede il Prefetto. Il Sindaco, con manifesto da pubblicarsi quarantacinque giorni prima della data dell'elezione, ne dà avviso agli elettori indicando il giorno e la durata delle operazioni di voto. Il procedimento elettorale preparatorio, le modalità di presentazione delle candidature e la durata delle operazioni di voto sono disciplinati dal presente Regolamento, nel rispetto delle disposizioni di legge previste per l'elezione del Sindaco e del Consiglio Comunale.
2. Sono elettori di ciascun Consiglio circoscrizionale gli iscritti nelle liste elettorali delle sezioni comprese nel rispettivo territorio.
3. Sono eleggibili alla carica di consigliere di circoscrizione gli elettori di un qualsiasi comune della Repubblica che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età nel giorno fissato per la votazione. Nessuno può presentarsi come candidato in più di due circoscrizioni quando le elezioni si svolgano nella stessa data e in più di una lista della stessa circoscrizione.

4. Le liste di candidati per l'elezione di ogni Consiglio circoscrizionale devono comprendere un numero di candidati non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere e non inferiore ai due terzi, con arrotondamento all'unità superiore. La dichiarazione di presentazione delle liste deve essere sottoscritta da non meno di 30 e da non più di 150 elettori della Circoscrizione. Ciascun elettore non può sottoscrivere più di una lista. Se l'elezione è contemporanea a quella per il rinnovo del Consiglio comunale e della collegata candidatura alla carica di Sindaco non è richiesta la sottoscrizione di elettori della Circoscrizione nel numero compreso tra il numero minimo e massimo di cui sopra; in tal caso, le dichiarazioni di presentazione delle liste possono essere firmate per conto del partito gruppo politico anche da uno dei delegati indicati nella lista di candidati al Consiglio comunale avente identico contrassegno e la firma deve essere autenticata nei modi previsti dalla legge in materia di autenticazione della firma degli elettori. Per la raccolta delle sottoscrizioni si applicano le disposizioni di legge.
5. Ogni lista, unitamente ai propri candidati al Consiglio circoscrizionale, deve presentare un programma amministrativo. Più liste di candidati all'elezione del Consiglio circoscrizionale si considerano collegate allorché presentino il medesimo programma amministrativo. A tal fine, entro il termine ultimo di presentazione delle liste, all'atto della presentazione delle candidature, il collegamento si considera realizzato nel seguente modo:
- a) mediante dichiarazione convergente e sottoscrizione del medesimo programma amministrativo, entrambe autenticate, sottoscritte da un delegato della lista contraddistinta dal medesimo contrassegno ammessa alle elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale, oppure allegando la stessa dichiarazione e sottoscrizione alla dichiarazione di presentazione della lista dei candidati da parte dei sottoscrittori, nel caso in cui la lista non partecipi alle elezioni del Consiglio comunale, o nel caso in cui le elezioni del Consiglio circoscrizionale non si svolgano contemporaneamente alle elezioni comunali;
 - b) mediante dichiarazioni convergenti e sottoscrizione del medesimo programma amministrativo, entrambi autenticati, da parte dei segretari nazionali o rappresentanti locali, che tali risultino per dichiarazione autentica dei segretari nazionali o provinciali, nel caso di liste utilizzanti contrassegni di partiti o di movimenti politici presenti nel Parlamento nazionale od europeo.
6. Il voto di lista viene espresso tracciando un segno sul contrassegno della lista prescelta. Ciascun elettore può esprimere una sola preferenza per un candidato della lista da lui votata, scrivendone il nome e cognome o il solo cognome nell'apposita riga posta a fianco del contrassegno. In caso di identità di cognome tra candidati, deve scriversi il nome e cognome e, se occorre, anche la data di nascita del candidato preferito. Qualora l'elettore ometta di votare un contrassegno di lista, ma esprima correttamente il voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere circoscrizionale nell'apposita riga a fianco del contrassegno della lista di appartenenza, si intende validamente votata anche la lista cui appartiene il candidato votato. I membri del seggio, i rappresentanti di lista alle elezioni circoscrizionali, gli ufficiali e gli agenti della Forza pubblica in servizio di ordine pubblico, sono ammessi a votare nella sezione per le elezioni circoscrizionali, purché siano iscritti nelle liste elettorali di altra sezione della circoscrizione. I

ricoverati e i detenuti che non siano incorsi nella perdita della capacità elettorale prendono parte alle votazioni per le elezioni circoscrizionali sempreché risultino iscritti nelle liste elettorali di una sezione della circoscrizione in cui ha sede il nosocomio o il luogo di detenzione.

7. La scheda di votazione per l'elezione del Consiglio circoscrizionale deve avere le stesse caratteristiche del modello utilizzato per l'elezione del Consiglio Comunale. Il manifesto per la pubblicazione delle liste dei candidati evidenzierà, con appositi riquadri, la presenza di eventuali collegamenti fra le liste.
8. Le operazioni di scrutinio sono eseguite senza interruzione immediatamente dopo quelle per la elezione del Sindaco e del Consiglio comunale. In caso di elezione per il rinnovo anticipato del Consiglio circoscrizionale, le operazioni per lo spoglio delle schede, vengono effettuate immediatamente dopo la chiusura delle votazioni, a conclusione degli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia.
9. Ai fini del riparto dei seggi del Consiglio circoscrizionale, occorre preliminarmente dividere il totale dei voti validi riportati da tutte le singole liste in tutte le sezioni elettorali della Circoscrizione, per il numero dei consiglieri da eleggere, ottenendo così il "quoziente elettorale". Nell'effettuare il calcolo si trascura l'eventuale parte frazionaria del quoziente. Si assegnano poi provvisoriamente a ciascuna lista tanti seggi per quante volte il "quoziente elettorale" risulta contenuto per intero nella "cifra elettorale" (totale dei voti validi) di lista, assegnando altresì i seggi eventualmente restati a quelle liste per le quali le divisioni hanno fatto registrare i resti più alti, e in caso di parità di resti, a quelle liste con la "cifra elettorale" più alta. Sono considerati resti anche le "cifre elettorali" di lista inferiori al "quoziente elettorale".
10. Successivamente si verifica se alla lista o complessivamente al gruppo di liste, costituito con le modalità di cui al punto 5, che ha riportato il maggior numero di voti validi, sono stati assegnati, con le modalità di cui al punto precedente, il 60% dei seggi del Consiglio circoscrizionale. Ove questa percentuale venisse raggiunta o superata, si procederà senz'altro alla definitiva attribuzione dei seggi con il metodo precedentemente illustrato.
11. Qualora la lista o il gruppo di liste che ha riportato il maggior numero di voti validi, non avesse già conseguito, con il metodo di cui al punto 9, il 60% dei seggi del Consiglio circoscrizionale, si procederà ad attribuire alla lista o al raggruppamento stesso il "premio di maggioranza", pari al 60% dei seggi. La ripartizione dei seggi all'interno del gruppo con diritto al "premio di maggioranza", si ottiene dividendo il totale dei voti validi conseguiti da tutte le liste del gruppo, per il numero corrispondente al 60% dei seggi del Consiglio circoscrizionale, procedendo per l'attribuzione con il metodo dei quozienti e dei più alti resti di cui al già citato punto 9. Con lo stesso metodo si procederà ad assegnare il rimanente 40% dei seggi fra le singole liste rimaste escluse dall'assegnazione del "premio di maggioranza", indipendentemente dalla presenza fra queste di ulteriori raggruppamenti.
12. Se ad una lista spettano più seggi di quanti sono i suoi componenti, restano eletti tutti i candidati della lista e si procede al riparto dei rimanenti seggi nei riguardi di tutte le altre liste singolarmente considerate, sempre con il metodo di cui al punto

9., calcolando un ulteriore “quoziente elettorale” costituito dal rapporto fra i voti validi conseguiti da tutte le altre liste ed il numero dei seggi ancora da attribuire.

13. Stabilito il numero dei consiglieri assegnati a ciascuna lista, vengono proclamati eletti i candidati che all'interno della lista stessa hanno conseguito il maggior numero di preferenze individuali, fino a concorrenza dei seggi da attribuire. A parità di preferenze si proclama eletto il candidato che precede nell'ordine di lista.

Articolo 7

PRIMA SEDUTA DI INSEDIAMENTO

1. La prima seduta di ciascuna Consiglio circoscrizionale deve essere convocata da parte del consigliere circoscrizionale anziano per legge che ne assume la presidenza provvisoria, entro il termine perentorio di venti giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione.
2. In caso di inosservanza degli obblighi di cui al comma precedente, provvede in via sostitutiva il Sindaco o suo delegato.
3. Gli avvisi di convocazione sono notificati almeno cinque giorni prima della seduta.
4. E' consigliere circoscrizionale anziano colui che ha conseguito la più alta cifra elettorale individuale e, a parità di cifra, il più anziano di età. La cifra elettorale individuale è costituita dalla somma dei voti validi riportati dalla lista di candidati di appartenenza, aumentata dei voti di preferenza riportati.

Articolo 8

CONVALIDA DEGLI ELETTI

1. Nella prima seduta, il Consiglio circoscrizionale provvede alla convalida degli eletti ed alle eventuali surrogazioni, dandone comunicazione al Sindaco.
2. Il candidato che sia stato eletto contemporaneamente in due Circoscrizioni deve optare per una delle due cariche entro cinque giorni dall'ultima deliberazione di convalida. Nel caso di mancata opzione nel termine suddetto rimane eletto nel Consiglio circoscrizionale in cui ha riportato il maggior numero di voti in percentuale rispetto al numero dei votanti ed è surrogato nell'altro Consiglio.
3. Per le cause di incandidabilità, sospensione, ineleggibilità e incompatibilità si applicano le disposizioni previste dalla legge per i consiglieri circoscrizionali

Articolo 9

SCIoglimento DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. I Consigli circoscrizionali sono sciolti, con deliberazione del Consiglio comunale, nei casi e con le procedure indicate dallo Statuto comunale, il quale dispone anche circa l'esercizio delle funzioni fino alla proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio di circoscrizione.

Articolo 10

DURATA IN CARICA DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri circoscrizionali entrano in carica all'atto della proclamazione, ovvero, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio Circoscrizionale la relativa deliberazione.
2. I Consigli circoscrizionali durano in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, salvi i casi di scioglimento, e comunque fino all'elezione dei nuovi Consigli circoscrizionali, limitandosi, dopo la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali ad adottare gli atti urgenti e prorogabili.
3. Ove il Consiglio comunale, per qualunque ragione, venga sciolto anticipatamente, i Consigli circoscrizionali decadono e si procede a nuove elezioni contestualmente a quelle per il Consiglio comunale.

Articolo 11

DIMISSIONI, DECADENZA E SURROGA DEI CONSIGLIERI

1. Per le dimissioni e per la decadenza in caso di mancata partecipazione alle sedute del Consiglio, si applicano le disposizioni previste in materia dallo Statuto comunale.
2. In caso di dimissioni, impedimenti permanenti, decadenza o decesso di uno dei suoi componenti, il Consiglio provvede alla sua surrogazione con il candidato che, nella medesima lista, segue immediatamente l'ultimo eletto, salvo convalida.

Articolo 12

COSTITUZIONE DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I consiglieri eletti nella medesima lista formano di regola un Gruppo consiliare, assumendo di norma la denominazione della lista stessa.
2. Il consigliere che intenda appartenere ad altro Gruppo deve darne comunicazione scritta al Presidente di circoscrizione, allegando la dichiarazione di accettazione del nuovo Gruppo, sottoscritta dal Presidente del Gruppo.
3. Ciascun Gruppo è costituito da almeno due consiglieri, ad eccezione del Gruppo Misto per la cui costituzione è sufficiente un solo consigliere. L'adesione al Gruppo Misto già costituito non è subordinata alla dichiarazione di accettazione del Gruppo stesso.
4. Nel caso che una lista presentata alle elezioni abbia un solo consigliere eletto ovvero se la consistenza di un Gruppo si riduce, successivamente, ad un solo consigliere, a questi sono riconosciuti i diritti e la rappresentanza spettanti ad un Gruppo.

5. I Gruppi consiliari, con l'eccezione del Gruppo Misto, possono cambiare la denominazione, previa autorizzazione del rappresentante legale a livello comunale del Partito o Movimento politico di riferimento, anche nel corso della tornata amministrativa, inviando al Presidente una comunicazione sottoscritta da tutti i consiglieri del Gruppo.
6. Il Consiglio circoscrizionale con propria deliberazione motivata approvata dalla maggioranza dei suoi componenti può non riconoscere la denominazione di un Gruppo qualora esso violi la legge ed in tal caso si applicano le disposizioni previste in materia dal Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 13 PRESIDENZA DEI GRUPPI CONSILIARI

1. I singoli Gruppi devono comunicare per iscritto il nome del proprio Presidente di Gruppo al Presidente di circoscrizione che provvede a darne comunicazione al Consiglio di circoscrizione.
2. Le successive variazioni della persona del Presidente di Gruppo vanno comunicate sempre per iscritto al Presidente del Consiglio di circoscrizione, che provvede alla relativa comunicazione al Consiglio medesimo.
3. Le comunicazioni di cui ai commi precedenti devono essere sottoscritte da più della metà dei consiglieri del Gruppo.
4. In mancanza di tali comunicazioni viene considerato Presidente del Gruppo il consigliere del Gruppo anziano per legge.
5. In caso di sostituzione, per qualunque causa, del Presidente del Gruppo deve essere data tempestiva comunicazione al Presidente del consiglio di circoscrizione della nuova designazione con le stesse modalità indicate nei commi precedenti per la prima.
6. La presidenza del Gruppo Misto viene comunicata al Presidente del Consiglio di circoscrizione con le stesse modalità previste dai commi precedenti per gli altri Presidenti dei Gruppi e in mancanza di comunicazione vale quanto indicato al precedente comma 4.

Articolo 14 SEDUTE DEL CONSIGLIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Consiglio circoscrizionale si riunisce per iniziativa del Presidente. La convocazione del Consiglio può essere richiesta dal Sindaco, da almeno cinque Consiglieri circoscrizionali o un ventesimo degli elettori della Circoscrizione. In tal caso la seduta deve essere convocata non oltre il decimo giorno dalla presentazione della richiesta e, se il Presidente non provvede, la convocazione è disposta direttamente dal Sindaco. La seduta deve tenersi comunque entro e non oltre 10 giorni dalla data di convocazione.

2. Quando lo richiedano gli elettori a norma del comma 1, il primo firmatario della richiesta può partecipare alla seduta per illustrarne i motivi, senza diritto di voto.
3. Le richieste di convocazione devono sempre contenere gli oggetti da porre in discussione.
4. Le sedute del Consiglio circoscrizionale sono presiedute dal Presidente circoscrizionale o, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice Presidente o, in assenza o impedimento anche del Vice Presidente, dal Consigliere, tra i presenti, che si considera anziano in base al criterio di cui all'articolo 7 comma 4.
5. Assiste alle sedute il Capo Ufficio circoscrizionale o un impiegato del medesimo ufficio, che ne redige il verbale.

Articolo 15 **ORDINE DEL GIORNO**

1. L'ordine del giorno è formulato dal Presidente.
2. Il Presidente è tenuto a porre all'ordine del giorno quegli argomenti la cui discussione gli venga richiesta da almeno un quinto dei Consiglieri ovvero da due Presidenti di Gruppo della Circoscrizione.
3. Gli argomenti devono essere posti in discussione nella seduta immediatamente successiva alla richiesta.

Articolo 16 **CONVOCAZIONE**

1. La convocazione del Consiglio circoscrizionale è fatta per iscritto e contiene l'indicazione degli argomenti da trattare e l'ora di svolgimento delle sedute.
2. Deve essere affissa all'Albo circoscrizionale e consegnata o comunicata, anche per posta elettronica, ai Consiglieri entro cinque giorni interi prima di quello stabilito per la riunione. In caso di urgenza, informando i Presidenti dei gruppi consiliari, la consegna o la comunicazione può essere fatta entro il giorno precedente.
3. Nello stesso termine, copia della convocazione è inviata al servizio decentramento, che provvede immediatamente ad inviarne copia al Sindaco, all'Assessore al decentramento ed ai Presidenti dei Gruppi del Consiglio comunale.
4. La convocazione viene portata all'attenzione della cittadinanza della Circoscrizione nelle forme e modi ritenuti più opportuni al fine di raggiungere la più estesa e capillare informazione.
5. Tutti gli atti relativi agli argomenti iscritti all'ordine del giorno devono essere depositati presso la segreteria della circoscrizione di norma nelle 24 ore precedenti l'adunanza o comunque nel giorno della stessa.

6. Il Consiglio di Circoscrizione si riunisce di norma nella sede della Circoscrizione. Il Presidente ha facoltà di convocare la riunione presso altra sede, quanto ciò sia ritenuto necessario per facilitare la partecipazione dei cittadini alle sedute.

Articolo 17

VALIDITÀ DELLE SEDUTE

1. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza di almeno un quarto dei consiglieri in carica accertata dal Presidente.
2. Le sedute del Consiglio circoscrizionale sono pubbliche
3. Si procede in seduta segreta nei casi previsti dal regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 18

MODALITÀ DI VOTAZIONE

1. All'inizio della seduta il Presidente designa tre Consiglieri all'ufficio di scrutatore, che lo coadiuvano nell'accertamento dell'esito delle votazioni.
2. Le votazioni, di norma, sono palesi ed effettuate per alzata di mano, la votazione per appello nominale avviene su indicazione del Presidente o su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri assegnati.
3. Si procede all'espressione di voto a scrutinio segreto solo nei casi previsti dalla legge ed in quelli contemplati dal regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 19

RIUNIONI CONGIUNTE

1. Per la trattazione di problemi ed argomenti comuni o di particolare rilevanza, possono essere effettuate riunioni congiunte di due o più Consigli circoscrizionali. Alle eventuali votazioni si provvede separatamente per ciascun Consiglio circoscrizionale.
2. Le riunioni sono convocate distintamente dai Presidenti dei Consigli circoscrizionali promotori, e presiede il Presidente nella cui sede si svolge la riunione congiunta. Qualora la riunione si svolga fuori dalle sedi circoscrizionali, la stessa è presieduta dal Presidente più anziano di età.
3. E' in facoltà del Sindaco riunire i Consigli circoscrizionali in Assemblea Generale ai sensi del successivo articolo 34.

Articolo 20

VERBALE

1. Nel verbale, redatto non oltre sessanta giorni dalla data della riunione, vengono riportati i presenti, gli oggetti posti in discussione e i punti principali della discussione svoltasi per ogni oggetto posto in esame, le decisioni o gli orientamenti assunti, l'indicazione se trattasi di seduta pubblica o segreta, le modalità ed il risultato delle votazioni, nonché per intero, a richiesta dei singoli consiglieri, gli interventi svolti in base ad un testo scritto o le specifiche motivazioni dettate a verbale.
2. Il predetto termine di sessanta giorni può essere ridotto a trenta nel caso di richiesta del Presidente o di almeno un quinto dei consiglieri.
3. Nel caso in cui l'impiegato incaricato della verbalizzazione non sia presente o sia stato allontanato, il verbale verrà redatto dal Consigliere più giovane di età.
4. Il verbale, approvato dal Consiglio circoscrizionale, è sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e da chi ha svolto le funzioni di verbalizzazione.
5. Nel caso di riunioni congiunte, di cui al precedente art. 19, il verbale è redatto di norma dalla segreteria del Presidente che presiede l'adunanza ed è sottoscritto da tutti i Presidenti partecipanti alla riunione congiunta.
6. Copia del verbale e l'elenco delle delibere adottate sono trasmessi dal Capo Ufficio circoscrizionale, ai Presidenti dei Gruppi circoscrizionali ed al servizio decentramento perché provveda ad inviarli al Sindaco, all'Assessore al decentramento e ai Presidenti dei Gruppi del Consiglio comunale. Al servizio decentramento le deliberazioni sono trasmesse in copia per la pubblicazione nell'albo pretorio del Comune a norma del successivo articolo 61.
7. La registrazione su nastro magnetico della riunione del Consiglio circoscrizionale, se effettuata, è ad esclusivo uso interno d'ufficio.

Articolo 21

REGOLAMENTO INTERNO

1. Il funzionamento dei Consigli circoscrizionali si conforma alle norme del presente regolamento e a quelle del regolamento del Consiglio comunale, in quanto applicabili.
2. Il Consiglio per lo svolgimento delle sedute e per il proprio funzionamento, nonché per quello delle Commissioni, dell'Ufficio di Presidenza e della Commissione dei Presidenti dei Gruppi circoscrizionali, può dotarsi di un regolamento interno per la cui approvazione è richiesto il voto favorevole della maggioranza dei consiglieri assegnati.

Capo II

PRESIDENTE CIRCOSCRIZIONALE

Articolo 22

ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DEL VICE PRESIDENTE

1. Il Consiglio circoscrizionale nella prima seduta, dopo la convalida degli eletti, elegge con votazioni distinte, tra i suoi componenti, il Presidente ed il Vice Presidente, sulla base di un documento programmatico sottoscritto da almeno cinque Consiglieri.
2. Il documento deve essere depositato nella Segreteria della Circoscrizione almeno 48 ore prima della prima seduta del Consiglio. Nel caso di presentazione di più documenti programmatici le votazioni si effettuano per documenti contrapposti e nell'ordine del loro deposito, a seguito di un unico dibattito.
3. Il Presidente ed il Vice Presidente sono, con separata votazione, eletti a scrutinio palese per appello nominale con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
4. Se nella prima votazione i candidati non raggiungono i voti richiesti, si procede ad una seconda votazione in altra seduta da tenersi, in continuità con la prima, entro e non oltre dieci giorni da quella precedente. Se anche nella seconda votazione non si raggiunge il quorum di voti di cui al comma precedente, il Consiglio circoscrizionale procede, nella medesima seduta, alla votazione di ballottaggio tra i due candidati più votati nella seconda votazione e in caso di parità di voti entra in ballottaggio il Consigliere con la più alta cifra elettorale individuale. Viene eletto chi riporta il maggior numero di voti favorevoli.
5. Chi ha ricoperto per due mandati consecutivi la carica di Presidente circoscrizionale non è, allo scadere del secondo mandato, immediatamente rieleggibile alla medesima carica in nessuna Circoscrizione, conformemente a quanto previsto dalla legge per il Sindaco.

Articolo 23

DURATA IN CARICA

1. Il Presidente circoscrizionale ed il Vice Presidente durano in carica quanto il Consiglio circoscrizionale, salvo che cessino dall'incarico per dimissioni o altra causa di cessazione dalla carica di Consigliere circoscrizionale ovvero per effetto del provvedimento di cui al successivo comma 5.
2. Se cessa dall'incarico il Presidente, anche il Vice Presidente cessa dal proprio incarico. L'elezione di un nuovo Presidente e di un nuovo Vice Presidente avviene con le stesse modalità di cui al precedente articolo 22. La cessazione dalla carica del Vice Presidente non determina la decadenza del Presidente.

3. Il Presidente dimissionario resta comunque in carica fino alla nomina del successore.
4. Il voto del Consiglio circoscrizionale contrario ad una proposta del Presidente circoscrizionale non ne comporta le dimissioni.
5. Il Presidente può essere revocato dall'incarico mediante l'approvazione di una mozione motivata di sfiducia costruttiva contenente la proposta di un nuovo Presidente, sottoscritta da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Presidente ed il Vice Presidente. La stessa viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione. La mozione deve essere approvata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, espresso per appello nominale.
6. La revoca del Vice Presidente, conseguente alla richiesta motivata di sfiducia costruttiva presentata da almeno due quinti dei consiglieri assegnati, senza computare a tal fine il Vice Presidente, deve essere approvata, nella seduta immediatamente successiva alla richiesta, dalla maggioranza dei consiglieri assegnati.
7. Quando cessi dall'incarico il Vice Presidente, per dimissioni, revoca o altra causa, l'elezione del nuovo Vice Presidente avviene con le modalità di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 22.

Articolo 24

FUNZIONI E ATTRIBUZIONI DEL PRESIDENTE

1. Il Presidente circoscrizionale è organo di governo della Circoscrizione e rappresenta il Consiglio nei rapporti istituzionali con gli Organi comunali e con i terzi.
2. Esercita le funzioni previste dalla Statuto ed in particolare:
 - a) convoca e presiede le riunioni del Consiglio circoscrizionale sentiti i Presidenti dei gruppi consiliari, ne fissa gli ordini del giorno e ne coordina i lavori;
 - b) dirige l'attività delle Commissioni di lavoro e coordina i lavori della commissione dei Presidenti dei gruppi, assicurando l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegialità delle decisioni;
 - c) tutela le prerogative dei Consiglieri e garantisce l'esercizio effettivo delle loro funzioni e dei loro diritti;
 - d) rivolge, su deliberazione del Consiglio, interrogazioni, interpellanze e proposte scritte agli Organi comunali su questioni che attengono alla vita della Circoscrizione;
 - e) attua gli indirizzi del Consiglio, cura l'esecuzione delle relative determinazioni e delle deliberazioni, ne segue i successivi sviluppi verificando e coordinando gli interventi necessari alla loro attuazione;

- f) riceve le istanze di cittadini ed associazioni, convoca e presiede le assemblee pubbliche di cui agli articoli 36 comma 3, e 75;
- g) partecipa alla Conferenza dei Presidenti circoscrizionali;
- h) partecipa quale invitato, alle Commissioni consiliari comunali permanenti e, se autorizzato, può prendere parte con diritto di parola alle sedute del Consiglio e della Giunta Comunale;
- i) esercita le funzioni che gli sono delegate dal Sindaco anche come Ufficiale di Governo;
- l) sovrintende al buon funzionamento dell'Ufficio circoscrizionale e dei servizi di base della Circoscrizione, ferme restando le responsabilità gestionali dei diversi gradi della struttura organizzativa da cui dipende il personale assegnato alla circoscrizione;
- m) invita, previa intesa con gli Assessori, alle riunioni del Consiglio dirigenti e dipendenti del Comune, al fine di fornire ampia e qualificata collaborazione su tutte le questioni riguardanti l'attività e le competenze della Circoscrizione medesima;
- n) promuove gli interventi, gli acquisti e le forniture, per il tramite dell'Ufficio circoscrizionale;
- o) dà esecuzione diretta alle decisioni con cui il Consiglio impegna le risorse assegnate alle Circoscrizioni.

Articolo 25

VICE PRESIDENTE E UFFICIO DI PRESIDENZA

1. Il Vice Presidente collabora con il Presidente nell'attuazione delle volontà del Consiglio circoscrizionale e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento temporaneo.
2. Il Presidente può affidare al Vice Presidente alcuni determinati suoi compiti, escluse le funzioni delegategli dal Sindaco, quale ufficiale di Governo, dandone comunicazione al Consiglio circoscrizionale.
3. A termini di Statuto è istituito l'Ufficio di Presidenza della Circoscrizione, formato dal Presidente stesso, che lo presiede, dal Vice Presidente e dai responsabili delle Commissioni permanenti. L'Ufficio di Presidenza supporta il Presidente nello svolgimento delle proprie funzioni e svolge compiti propositivi nei confronti dell'attività del Consiglio.

Capo III DIRITTI DEI CONSIGLIERI

Articolo 26 DIRITTO DI INFORMAZIONE ED ACCESSO AGLI ATTI

1. I Consiglieri circoscrizionali hanno diritto di ottenere dagli uffici del Comune, nonché dalle aziende, istituzioni ed enti dipendenti, tutte le notizie e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato. La richiesta è inoltrata tramite il Presidente.
2. Hanno altresì diritto, senza necessità di autorizzazioni, di prendere conoscenza delle informazioni possedute dalla Circoscrizione, di esaminare le pratiche relative a provvedimenti adottati od in corso di adozione, e sono tenuti al segreto nei casi specificatamente determinati dalla legge ed in quelli previsti dal regolamento comunale.
3. Sul rilascio di copie di atti e documenti si applica la normativa vigente in materia per i Consiglieri Comunali.
4. Al Presidente del Consiglio circoscrizionale devono essere trasmessi gli elenchi degli argomenti iscritti all'ordine del giorno del Consiglio Comunale, delle Commissioni consiliari e della Giunta Comunale.

Articolo 27 DIRITTI DI PRESENTARE INTERROGAZIONI, INTERPELLANZE, ORDINI DEL GIORNO, MOZIONI E RISOLUZIONI

1. I Consiglieri circoscrizionali possono presentare al Presidente interrogazioni e interpellanze, ordini del giorno e mozioni, nonché proporre risoluzioni su argomenti che riguardino direttamente l'attività della Circoscrizione o che interessino la vita istituzionale, politica, sociale, culturale ed economica della popolazione. Il Presidente deve rispondere per iscritto entro 30 giorni alle interrogazioni ed interpellanze o comunque nella seduta in cui sono iscritte all'ordine del giorno.
2. Per i diritti di iniziativa di cui al presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del Regolamento del Consiglio Comunale.

Articolo 28 CORRISPETTIVI E RIMBORSI AI CONSIGLIERI ED AI PRESIDENTI

1. Ai Consiglieri delle circoscrizioni spetta, a norma di legge, un gettone di presenza per l'effettiva partecipazione alle riunioni del Consiglio circoscrizionale formalmente convocate, da intendersi come partecipazione alla trattazione ed eventuale votazione di almeno un punto all'ordine del giorno, con esclusione delle comunicazioni del Presidente e delle risposte ad interrogazioni ed interpellanze poste ad inizio seduta.

2. Ai Presidenti Circostrizionali spetta, sempre a termini di legge, un'indennità di funzione.
3. Il limite della suddetta indennità, nell'ambito delle disposizioni di legge, è stabilito con delibera del Consiglio Comunale con il voto espresso della maggioranza dei suoi componenti.
4. Ai Consiglieri ed ai Presidenti circostrizionali che, con autorizzazione del Sindaco, si rechino - per ragioni del loro mandato - fuori dal territorio comunale, spetta il solo rimborso delle spese di viaggio sostenute, nonché un rimborso forfettario, onnicomprensivo per altre spese, in conformità a quanto stabilito dalla normativa e dalle disposizioni in materia.
5. Le spese relative al presente articolo gravano sugli stanziamenti del bilancio comunale.

Titolo III ALTRI ORGANISMI

Capo I COMMISSIONI PERMANENTI

Articolo 29 ISTITUZIONE, COMPOSIZIONE E FINALITÀ DELLE COMMISSIONI PERMANENTI

1. A termini di Statuto, all'inizio di ogni tornata amministrativa, i Consigli circoscrizionali istituiscono Commissioni permanenti aperte alla partecipazione di componenti esterne, con funzioni preparatorie e referenti sugli atti di competenza del Consiglio circoscrizionale.
2. Il Consiglio determina con apposita delibera: il numero delle Commissioni permanenti, in misura comunque non superiore a quattro; la loro competenza per materia; il numero dei componenti consiglieri; il numero dei componenti esterni e la partecipazione numerica dei gruppi consiliari, nonché ogni altro aspetto rilevante per il corretto ed efficace funzionamento.
3. I Gruppi provvedono alle relative designazioni e revoche, nonché agli eventuali avvicendamenti. Il Commissario che non può intervenire ad una seduta può essere sostituito da altro Consigliere dello stesso Gruppo.
4. Possono essere istituite Commissioni a termine, con funzioni di indirizzo, studio e controllo, sulla base di orientamenti generali espressi dal Consiglio circoscrizionale, al quale riferiscono.
5. I Consigli di circoscrizione, possono istituire commissioni diverse da quelle di cui al presente articolo, volte a favorire la partecipazione, senza oneri per l'Amministrazione, dei minori alla vita della circoscrizione, in stretta collaborazione con le scuole del territorio.
6. Le sedute sono pubbliche, salvo che si tratti di argomenti che il Consiglio circoscrizionale è tenuto a trattare in seduta segreta.
7. L'attività delle Commissioni, nella loro globalità, è coordinata dal Presidente circoscrizionale.
8. Tramite il Presidente circoscrizionale, la Commissione può invitare, in qualità di esperti, dirigenti e operatori dell'amministrazione comunale, i quali devono assicurare la loro presenza e massima collaborazione.
9. I Presidenti dei Gruppi Consiliari possono partecipare, senza gettone di presenza, anche alle Commissioni di cui non sono componenti, con diritto di parola, ma senza diritto di voto.

Articolo 30

RESPONSABILE DELLE COMMISSIONI

1. Il Consiglio circoscrizionale elegge, per ogni Commissione, scegliendolo fra i consiglieri designati dai Gruppi un responsabile e fra i componenti un vice responsabile.
2. Un Consigliere può essere responsabile di una sola Commissione, così dicasi per il componente eletto vice responsabile.
3. Spetta al responsabile od, in sua assenza, al suo vice:
 - a) fissare l'ordine del giorno e convocare le riunioni della commissione, d'intesa con il Presidente circoscrizionale;
 - b) coordinare l'attività della commissione;
 - c) relazionare al Presidente ed al Consiglio circoscrizionale, allorché le pratiche e gli argomenti esaminati dalla Commissione vengano posti in trattazione nel Consiglio circoscrizionale;
 - d) presentare in Consiglio i programmi e le proposte della Commissione;
 - e) collaborare con il Presidente circoscrizionale.
4. Nell'ambito delle competenze proprie delle Commissioni, ai responsabili delle stesse possono essere attribuiti dal Presidente circoscrizionale incarichi specifici.
5. Al responsabile di Commissione e al suo Vice si applicano le disposizioni previste dal Regolamento del Consiglio Comunale in materia di dimissioni, sostituzione e revoca del Presidente e del Vice Presidente delle Commissioni consiliari comunali

Articolo 31

SEDUTE E CONVOCAZIONI DELLE COMMISSIONI

1. Le sedute delle Commissioni sono convocate dal responsabile. Possono essere convocate in via sostitutiva dal Presidente del Consiglio circoscrizionale quando ne facciano richiesta almeno due quinti dei componenti della Commissione.
2. Gli avvisi vengono comunicati con almeno tre giorni di anticipo rispetto al giorno stabilito per la riunione; il termine può essere abbreviato, in caso d'urgenza, a 24 ore prima della seduta.
3. La convocazione deve riportare l'indicazione degli argomenti da trattare.
4. Il Presidente ed i Presidenti dei Gruppi circoscrizionali devono essere sempre invitati ed hanno diritto di partecipare alle sedute delle commissioni.
5. Le commissioni presentano al Consiglio circoscrizionale un bilancio annuale delle proprie attività.

Capo II ALTRI ORGANISMI COLLEGIALI

Articolo 32 COMMISSIONI DEI PRESIDENTI DEI GRUPPI CIRCOSCRIZIONALI

1. La Commissione dei Presidenti dei Gruppi della circoscrizione è formata dal Presidente, dal Vice Presidente e dai Presidenti dei gruppi consiliari.
2. La Conferenza dei Presidenti dei Gruppi consiliari ha carattere consultivo e coadiuva il Presidente nella programmazione dei lavori del Consiglio circoscrizionale e nel mantenimento dei rapporti con i Gruppi consiliari, con le Commissioni della circoscrizione e con il Consiglio comunale.
3. E' presieduta dal Presidente Circoscrizionale e, in sua assenza, dal Vice Presidente; i Presidenti dei Gruppi hanno facoltà di delegare un consigliere del Gruppo a partecipare alle riunioni.

Articolo 33 CONFERENZA DEI PRESIDENTI CIRCOSCRIZIONALI

1. Ai sensi dello Statuto comunale, è istituita la Conferenza dei Presidenti circoscrizionali. Essa è di norma convocata e presieduta dal Sindaco o suo delegato. Deve però essere convocata ogni volta che ne facciano richiesta almeno due Presidenti circoscrizionali.
2. Ha fundamentalmente compiti di coordinamento, confronto e reciproca informazione sui problemi, sulle attività, sulle iniziative delle Circoscrizioni, nonché di proposta, di sollecitazione, di confronto e di verifica verso l'Amministrazione comunale.
3. Alla Conferenza, se invitati, possono partecipare i Capi Gruppo circoscrizionali e i responsabili di commissione.
4. Il servizio decentramento del Comune assicura e svolge funzioni di segreteria e di supporto tecnico della Conferenza.

Articolo 34 ASSEMBLEA GENERALE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. L'Assemblea Generale dei Consigli circoscrizionali, a termini di Statuto, viene convocata dal Sindaco o suo delegato, anche a seguito della richiesta di almeno due Consigli circoscrizionali, per discutere di tematiche di interesse generale delle Circoscrizioni e per promuovere un proficuo scambio di esperienze tra realtà territoriali del decentramento comunale. Tale Assemblea dovrà essere convocata almeno una volta all'anno.

Titolo IV

FUNZIONI E COMPETENZE DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

Capo I

FUNZIONI.

Articolo 35

FUNZIONI DEI CONSIGLI CIRCOSCRIZIONALI

1. I Consigli circoscrizionali sono organismi di partecipazione, con funzioni consultive e deliberative, nonché propositive nei confronti del Consiglio comunale per quanto riguarda in specifico le funzioni delegate.
2. Quali organi di rappresentanza diretta della popolazione delle rispettive Circoscrizioni ne esprimono le esigenze nell'ambito dell'unità del Comune ed esercitano in particolare i compiti indicati nello Statuto comunale.

Articolo 36

FINALITÀ GENERALI

1. I Consigli circoscrizionali, in quanto organismi di decentramento politico-amministrativo operano per la costruzione di un proficuo rapporto tra le esigenze di partecipazione della popolazione e i compiti e l'attività dell'Amministrazione comunale.
2. Intrattengono e sviluppano con le associazioni, i gruppi di volontariato e le altre formazioni sociali presenti sul territorio comunale, rapporti di collaborazione e confronto.
3. Indicono, nell'ambito del territorio circoscrizionale di competenza, incontri ed assemblee con i cittadini e/o gli utenti dei servizi per conoscerne i bisogni ed i problemi ovvero per consultarli su problemi, progetti e piani di interesse della Circoscrizione da proporre all'Amministrazione comunale.
4. Concorrono alla migliore riuscita delle consultazioni e dei referendum rivolti a tutti i cittadini del Comune.

Articolo 37

FUNZIONI CONSULTIVE E PROPOSITIVE

1. Compete ai Consigli circoscrizionali un generale potere di formulazione di proposte e pareri su qualsiasi questione ritenuta dai medesimi di rilevante interesse circoscrizionale.

2. I Consigli circoscrizionali possono in particolare, di loro iniziativa, formulare proposte e pareri:
 - a) sulle materie di competenza del Consiglio comunale, che abbiano attinenza con la realtà circoscrizionale;
 - b) su gli atti relativi all'occupazione del suolo pubblico inerenti le rispettive Circoscrizioni;
 - c) sui progetti preliminari e sugli studi di fattibilità inseriti nel programma triennale delle opere pubbliche ed eventuali successive variazioni di specifico interesse della circoscrizione, nonché sul programma annuale relativo alle manutenzioni ordinarie e straordinarie di infrastrutture ed edifici comunali, indicando le priorità d'intervento;
 - d) in ordine ai servizi comunali in ambito circoscrizionale anche gestiti da istituzioni, aziende e/o consorzi pubblici;
 - e) sulle tariffe delle istituzioni, aziende o dei consorzi e di ogni altro ente di diretta derivazione comunale;
 - f) in ordine al controllo del traffico, della rumorosità, dell'igiene del suolo e dell'abitato;
 - g) sulla destinazione degli uffici comunali situati nella Circoscrizione.
3. Su gli atti e progetti di cui alle precedenti lett. b), c) e g) gli uffici e servizi comunali competenti provvedono ad una preventiva informativa alle Circoscrizioni interessate, le quali debbono pronunciarsi di norma entro e non oltre venti giorni, fatti salvi i periodi più brevi espressamente richiesti dai medesimi uffici e servizi comunali.
4. Sulle materie di cui alle lett. e) e f) del successivo art. 48, gli eventuali interventi dell'Amministrazione centrale debbono consentire processi di tipo partecipativo e qualsiasi decisione assunta in difformità al parere della Circoscrizione competente, deve essere adeguatamente motivata.
5. Ciascun Consiglio circoscrizionale può rivolgere al Consiglio comunale e alla Giunta le interrogazioni, interpellanze e raccomandazioni per questioni che attengono la vita della Circoscrizione, o per conoscere le ragioni dell'adozione o della mancata adozione di provvedimenti di rispettiva competenza relativi ai problemi della Circoscrizione.

Articolo 38

PROPOSTE DI DELIBERAZIONI COMUNALI

1. Le proposte di deliberazione al Consiglio comunale o alla Giunta comunale devono essere approvate dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati.

2. Il Consiglio comunale o la Giunta comunale, secondo le competenze, invitano alla propria seduta il Presidente Circostrizionale proponente per l'illustrazione della proposta.
3. Le proposte devono essere esaminate dall'organo competente entro sessanta giorni dal ricevimento delle stesse.

Articolo 39 PROPOSTE DI CONVENZIONI

1. Per la gestione e l'utilizzazione delle strutture, delle attrezzature e degli impianti ad essi attribuiti nell'ambito dei poteri delegati, i Consigli circostrizionali possono promuovere forme di autogestione da parte degli utenti e possono avvalersi dell'opera di personale volontario, compatibilmente con quanto previsto dai regolamenti comunali.
2. Per quanto sopra, i Consigli circostrizionali propongono all'Amministrazione comunale la stipula di apposite convenzioni con i soggetti interessati, regolanti i diritti ed i doveri reciproci, lo scopo, la durata e gli eventuali oneri a carico delle parti.

Articolo 40 RAPPRESENTANTI DELLE CIRCOSCRIZIONI

1. I Consigli circostrizionali nominano, quando previsti, propri rappresentanti nei consigli e comitati di gestione di enti, istituzioni ed associazioni, nonché negli organi che gestiscono servizi sociali e sportivi in ambito circostrizionale.

Capo II PARERI OBBLIGATORI

Articolo 41 PARERI OBBLIGATORI

1. Il Consiglio circostrizionale deve esprimere parere obbligatorio non vincolante sui provvedimenti del Consiglio Comunale, riguardanti:
 - a) lo schema di bilancio di previsione del Comune approvato dalla Giunta Comunale, comprensivo dei suoi allegati;
 - b) il regolamento del decentramento e le sue modifiche;
 - c) i Piani Urbanistici Generali, Attuativi e di Settore e le rispettive varianti o deroghe che interessino il territorio della Circostrizione, quali: piani

particolareggiati, piani di recupero, PEEP, PIP, PAE, nonché il regolamento per la minimizzazione dei campi elettromagnetici;

- d) i piani di urbanistica commerciale;
- e) i programmi nel campo della istruzione pubblica, della cultura, della sicurezza e del benessere sociale, della salute, dell'igiene ambientale, dello sport, del tempo libero e del volontariato;
- f) i provvedimenti inerenti la viabilità, il traffico ed i trasporti pubblici;
- g) i provvedimenti relativi all'assetto ecologico ed idrogeologico ed all'igiene del suolo e dell'abitato;
- h) i programmi di gestione dei servizi sociali a carattere territoriale.

2. Con riguardo ai provvedimenti di cui al comma precedente, il parere viene richiesto a tutte le Circoscrizioni solo per quelli aventi carattere generale, mentre negli altri casi lo stesso viene richiesto solo alle Circoscrizioni interessate.

Articolo 42

MENTIONE DEL PARERE OBBLIGATORIO NEGLI ATTI

1. L'Amministrazione comunale deve dare atto nel proprio provvedimento deliberativo del parere reso dalle Circoscrizioni, motivando espressamente ogni diversa decisione presa rispetto ad esso.

Articolo 43

OBBLIGHI INERENTI AI PARERI

1. I pareri sono trasmessi dal Capo Ufficio circoscrizionale al servizio decentramento, ai fini del successivo svolgimento amministrativo.
2. La delibera per la quale sia stata fatta richiesta di parere deve essere, una volta approvata, inviata in copia alla Circoscrizione interessata, contemporaneamente alla pubblicazione all'albo comunale.

Articolo 44

ACQUISIZIONE DEI PARERI OBBLIGATORI

1. Il parere è richiesto dalla Giunta tramite il servizio decentramento, che trasmette contemporaneamente alle Circoscrizioni interessate la proposta di delibera con i relativi allegati.
2. Il Consiglio circoscrizionale deve esprimere il proprio parere mediante relazione scritta, motivandola adeguatamente nel caso di parere negativo, che dovrà

pervenire al servizio decentramento entro e non oltre venti giorni da quello in cui la proposta è stata trasmessa alla Circoscrizione.

3. In caso di urgenza, i tempi possono essere ridotti a cinque giorni. Il ricorso a procedure d'urgenza deve essere espressamente motivato dal responsabile del procedimento.

Articolo 45 MANCATA ESPRESSIONE DI PARERE

1. Il Consiglio circoscrizionale, a maggioranza qualificata dei due terzi dei Consiglieri, può decidere di non esprimere alcun parere, dandone adeguata motivazione.
2. Decorsi infruttuosamente i termini di cui al precedente articolo 44, l'Amministrazione comunale può prescindere dai pareri richiesti, facendone menzione nel proprio provvedimento.

Capo III SERVIZI DI BASE

Articolo 46 GESTIONE DI BENI E SERVIZI DI BASE

1. Alle Circoscrizioni è attribuita, con provvedimento di Giunta, la gestione di servizi di base.
2. La suddetta delibera di Giunta specifica le modalità di gestione dei servizi di base da parte delle Circoscrizioni interessate.
3. Sono servizi di base attribuibili alle Circoscrizioni:
 - a) la gestione di attività di anagrafe in sede decentrata;
 - b) la gestione di sale circoscrizionali;
 - c) la gestione, in collaborazione con l'Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie, di attività relative alle scuole d'infanzia, alle scuole elementari e alle scuole medie inferiori;
 - d) la gestione, in collaborazione con l'Istituzione dei servizi educativi, scolastici e per le famiglie, di attività relative al trasporto scolastico, all'assistenza scolastica ed ai servizi ricreativi estivi;
 - e) la gestione di attività socialmente utili;
 - f) la gestione degli orti circoscrizionali;
 - g) la gestione degli impianti nelle aree verdi ed attrezzate;
 - h) altri servizi da individuare con deliberazione della Giunta comunale.

Capo IV POTERI DELEGATI

Articolo 47 ASSEGNAZIONE ED ESERCIZIO DI POTERI DELEGATI

1. L'esercizio dei poteri delegati ai Consigli circoscrizionali comprende i provvedimenti e gli atti, anche di carattere regolamentare, che la normativa assegna alla competenza della Giunta comunale, destinati ad avere efficacia solo nell'ambito della Circoscrizione.
2. I Consigli circoscrizionali esercitano i poteri delegati nei limiti dei mezzi finanziari loro assegnati, nel rispetto della programmazione generale del Comune, dei programmi annuali di intervento da essi deliberati, nonché delle norme di legge, statutarie e regolamentari.

Articolo 48 POTERI DELEGATI IN MATERIA DI LAVORI PUBBLICI E FORNITURE

1. Sono attribuibili ai Consigli circoscrizionali poteri deliberativi delegati, nei rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle risorse assegnate, concernenti interventi di manutenzione e forniture di beni e servizi delle seguenti strutture:
 - a) edifici comunali ospitanti uffici, servizi ed attività socio-ricreativo-culturali;
 - b) scuole d'infanzia;
 - c) scuole dell'obbligo;
 - d) impianti sportivi;
 - e) impianti arborei e di strutture di gioco nelle aree di verde pubblico;
 - f) arredo urbano;
 - g) viabilità ed assetto stradale;
 - h) impianti di pubblica illuminazione.

Articolo 49 POTERI DELEGATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SCOLASTICHE

1. Nell'ambito delle funzioni e compiti che le leggi delegano ai Comuni in materia di attività scolastiche e socio-educative, i Consigli circoscrizionali, in accordo con l'Istituzione dei Servizi Educativi Scolastici e per le Famiglie, compatibilmente con le risorse disponibili, possono deliberare interventi a sostegno delle Autonomie scolastiche territoriali e del sistema dei servizi per l'infanzia e le famiglie mirati a:
 - a) realizzare forme diverse di sostegno alla programmazione scolastica territoriale e al Diritto allo Studio;

- b) promuovere e sostenere attività integrative scolastiche, parascolastiche ed estive, anche sulla base delle richieste delle famiglie;
 - c) sostenere il sistema educativo per l'infanzia offerto dai nidi, dai servizi integrativi ai nidi e dalle scuole d'infanzia comunali, nonché dai servizi privati autorizzati del territorio, attraverso la partecipazione diretta ai Comitati di Gestione per la valorizzazione della gestione sociale.
2. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al precedente articolo, i Consigli circoscrizionali, in accordo con l'Istituzione scolastica del Comune di Ferrara, promuovono la predisposizione dei programmi annuali di intervento, attivando i più ampi accordi con le Autonomie scolastiche e gli Organismi collegiali presenti nelle scuole del territorio.
3. Le Circoscrizioni possono avviare le attività programmate, direttamente o in collaborazione con gli organismi collegiali delle scuole e le Dirigenze, avvalendosi anche degli apporti del volontariato e contribuendo a garantire il migliore e più efficiente funzionamento dei servizi, nonché il massimo collegamento tra la scuola e la società, con iniziative unitarie ed integrate con le altre funzioni delegate previste dal presente regolamento.

Articolo 50

POTERI DELEGATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ A FAVORE DI ADOLESCENTI E GIOVANI

1. Per sostenere la crescita civile e culturale, elevare lo stato di benessere e favorire il pieno inserimento sociale degli adolescenti e dei giovani, sono attribuibili ai Consigli circoscrizionali, nei rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle risorse assegnate, poteri deliberativi delegati in ordine:
- a) alla promozione e gestione di attività ludico-ricreative, sportive, formative e di volontariato sociale;
 - b) alla promozione e divulgazione di studi e ricerche sulle problematiche adolescenziali e sulla condizione giovanile a livello territoriale;
 - c) al raccordo con l'associazionismo, il volontariato e gli enti pubblici che operano per e/o con gli adolescenti ed i giovani;
 - d) al fornire informazione e consulenza su tutti i campi di interesse della condizione adolescenziale e giovanile, con particolare attenzione alla promozione di interventi sinergici integrati con progetti formativi rivolti all'orientamento, alla ricerca, all'educazione;
 - e) allo sviluppo della ricerca sull'utenza della fascia adolescenziale e giovanile, con particolare riferimento all'analisi dei bisogni, alla verifica delle opportunità, allo sviluppo di reti e servizi, anche in raccordo con analoghe iniziative attuate in altri ambiti territoriali;

- f) alla promozione di processi partecipativi e pratiche di cittadinanza attiva finalizzati a promuovere l'esercizio delle virtù civili dei minori;
- g) alla predisposizione di spazi di ascolto permanenti atti a garantire la partecipazione delle giovani generazioni alla vita civile della comunità;
- h) all'attivazione di "laboratori progettuali" che mirino al coinvolgimento concreto di bambini/e-ragazzi/e per la definizione degli interventi e delle politiche necessarie a promuovere il loro benessere sociale, individuale, ambientale, economico, ecc., secondo un nuovo modello di welfare capace di dare risposte innovative;
- i) alla realizzazione di accordi/protocolli di collaborazione tra Circoscrizione e scuole/famiglie/associazioni per pianificare nuove strategie ottimizzando risorse e professionalità.

Articolo 51

POTERI DELEGATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ CULTURALI

1. Per favorire la partecipazione attiva dei cittadini, la tutela e la valorizzazione dei beni culturali, una informazione diffusa e pluralistica, l'arricchimento culturale e la crescita civile della città nel suo complesso, sono attribuibili ai Consigli circoscrizionali, nei rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle risorse assegnate, poteri deliberativi delegati in ordine:
 - a) alla promozione e gestione di attività culturali;
 - b) all'utilizzo e valorizzazione delle sale circoscrizionali e delle biblioteche decentrate.
2. Per la predisposizione dei programmi annuali di intervento, i Consigli circoscrizionali perseguono il fine di soddisfare le esigenze espresse dalla popolazione, coinvolgendo nell'elaborazione dei programmi medesimi le istituzioni scolastiche, le associazioni ed i circoli culturali che operano sul territorio.
3. In particolare, nel campo delle attività culturali oggetto di delega, i Consigli:
 - a) promuovono e realizzano iniziative culturali ed attività ritenute utili per garantire la formazione e l'informazione dei cittadini;
 - b) valorizzano le realtà culturali di base presenti nel loro territorio e partecipano alla programmazione, alla promozione ed alla gestione di iniziative organizzate da enti, associazioni culturali pubbliche o private e circoli ricreativo-culturali.

Articolo 52

BIBLIOTECHE DECENTRATE

1. Le Biblioteche comunali decentrate, unitamente alla Biblioteca Comunale Ariostea ed alle Biblioteche convenzionate, fanno parte del sistema Bibliotecario comunale e funzionano come servizio di pubblica lettura rispetto al tessuto sociale e culturale entro il quale sono poste.
2. Le Biblioteche attive nelle Circoscrizioni, per tipologia e per patrimonio nonché per il pubblico di riferimento, assolvono ai compiti riconosciuti alla Biblioteca pubblica ed in specifico: curano prevalentemente compiti di informazione; promuovono il libro e la lettura; svolgono attività culturali; collaborano con le scuole pubbliche e con le Associazioni del territorio circoscrizionale; favoriscono il coinvolgimento della popolazione locale, con particolare attenzione ai bambini/ragazzi, agli anziani, ai cittadini europei o extracomunitari o ad altre fasce particolari di pubblico.
3. I Consigli circoscrizionali concordano con il competente Servizio Biblioteche e Archivio Storico, compatibilmente con le risorse assegnate, orari e attività delle biblioteche decentrate, stabilendo ogni utile collaborazione per il buon andamento del servizio di pubblica lettura nei territori delle Circoscrizioni.
4. I Consigli circoscrizionali, per attuare le finalità concordate con le Biblioteche decentrate, possono concorrere all'incremento del patrimonio librario, all'organizzazione di iniziative di promozione alla lettura, al patrocinio di attività scolastico/culturali.

Articolo 53

UTILIZZAZIONE DELLE STRUTTURE

1. Le domande per l'utilizzazione delle strutture date in gestione, con atto di Giunta, alle singole Circoscrizioni debbono essere rivolte al Presidente circoscrizionale.
2. Sulla base delle domande presentate, i Consigli circoscrizionali deliberano l'assegnazione delle strutture ai richiedenti, specificando la durata e indicando nell'atto le eventuali tariffe di riferimento stabilite dall'Amministrazione comunale o la concessione in uso gratuito.
3. Il Consiglio circoscrizionale, nell'assegnare a terzi le sale e le strutture deve escludere ogni utilizzazione a fini di lucro o di carattere permanente, per garantire la piena disponibilità delle stesse a tutta la collettività, salvaguardando la continuità dei servizi ivi localizzati e la specifica destinazione.
4. La concessione di sale, disposta dal Consiglio circoscrizionale, avviene in ossequio alle norme del presente regolamento e ad altre che possono essere stabilite dal Consiglio circoscrizionale stesso o dall'Amministrazione comunale.
5. Il Consiglio circoscrizionale ha facoltà di revocare in qualsiasi momento e con motivato provvedimento una concessione già accordata.

6. Nella domanda devono essere indicati lo scopo della richiesta ed il responsabile dell'uso nei confronti della Circoscrizione.
7. Occorrendo, può essere stabilito un deposito cauzionale, da versare alla Tesoreria comunale.
8. Il concessionario che ha versato la cauzione, in caso di successivo impedimento ad usare la sala o le strutture, deve far pervenire alla Circoscrizione la rinuncia almeno cinque giorni prima della data fissata per l'uso.
9. Nei casi di impedimento improvviso il termine per la rinuncia è ridotto a 24 ore.
10. Il mancato preavviso entro i termini indicati nei commi precedenti comporta per il concessionario la perdita del diritto alla restituzione della cauzione.
11. L'uso delle sale e delle strutture di cui alla presente delega deve in ogni caso essere regolato in modo tale da garantire l'igiene, la pulizia e la custodia dei locali, l'ordine e il rispetto delle attrezzature e delle suppellettili.

Articolo 54

POTERI DELEGATI IN MATERIA DI ATTIVITÀ SPORTIVE E RICREATIVE

1. Per favorire la pratica sportiva intesa come diritto di tutti i cittadini, nonché per favorire la diffusione di tutte le discipline sportive, sono attribuibili ai Consigli circoscrizionali, nei rispettivi ambiti territoriali e nei limiti delle risorse assegnate, poteri deliberativi delegati in ordine:
 - a) alla promozione delle attività sportive e del tempo libero;
 - b) alla programmazione di iniziative promozionali volte a diffondere la specifica conoscenza dello sport in genere, delle tematiche ad esso collegate, delle regolamentazioni e delle tecniche delle diverse discipline sportive;
 - c) alla gestione ed utilizzazione, in forza di speciali norme, convenzioni o accordi degli impianti sportivi e degli spazi destinabili allo sport di proprietà comunale o che possono essere utilizzati dal Comune, che per la loro tipologia e caratteristiche hanno un esclusivo interesse locale.
2. L'Amministrazione comunale definirà, di concerto con le Circoscrizioni competenti per territorio e sulla base di un preciso programma di gestione dell'impiantistica sportiva comunale, l'elenco dettagliato degli impianti o spazi sportivi per i quali vengono delegati poteri deliberativi. Sono esclusi da tale elenco i grandi impianti sportivi cittadini indipendentemente dalla loro collocazione territoriale. Le Circoscrizioni vengono coinvolte nella gestione degli impianti attraverso un loro rappresentante nelle commissioni preposte.
3. Nell'esercizio della presente delega debbono essere ricercate forme di raccordo con le associazioni od enti di promozione sportiva e del tempo libero, con le associazioni del volontariato, con le scuole, con i gruppi giovanili.

Articolo 55
COMITATI DI GESTIONE SOCIALE

1. Presso ogni Circostrizione, analogamente a quanto previsto per le scuole dall'art. 49, possono essere costituiti, su iniziativa del Consiglio circostrizionale, Comitati di Gestione Sociale degli impianti sportivi e delle aree destinabili allo sport.
2. I Comitati di Gestione sono composti, di norma, da rappresentanti del Consiglio circostrizionale, da rappresentanti di istituzioni o associazioni e da un rappresentante dall'Assessorato competente.
3. La Presidenza spetta ad un rappresentante designato dal Consiglio circostrizionale.
4. I Comitati di Gestione hanno compiti consultivi, propositivi e di coordinamento con le società, le scuole e le organizzazioni interessate per materia, di controllo dell'uso delle singole strutture, di far osservare i regolamenti e tutto ciò che concorra ad una migliore efficienza e funzionalità degli impianti e del personale.

Articolo 56
**POTERI DELEGATI IN MATERIA DI POLIZIA AMMINISTRATIVA, ATTIVITA'
COMMERCIALI E PRODUTTIVE**

1. L'Amministrazione comunale, con il decentramento di atti amministrativi in materia di polizia amministrativa e delle attività commerciali e produttive, intende favorire la massima risposta alle richieste delle attività produttive, commerciali, terziarie, sociali e culturali che si svolgono sul territorio, utilizzando al meglio la conoscenza diretta dei problemi e delle esigenze da parte degli Organi decentrati.
2. Per l'attuazione di quanto previsto al comma precedente, si provvede con specifici atti di Giunta, in cui si individuano, di volta in volta, gli atti amministrativi oggetto di decentramento, nonché le risorse per lo svolgimento degli adempimenti conseguenti.

Articolo 57
POTERI DELEGATI IN MATERIA DI VOLONTARIATO

1. L'Amministrazione comunale riconosce la funzione che svolge il volontariato quale contributo allo sviluppo ed al progresso della comunità e come espressione di impegno civile, di solidarietà sociale e di vivacità culturale della cittadinanza.
2. Le Circoscrizioni, con l'esercizio della delega, perseguono, nel rispetto dell'autonomia di ogni singola organizzazione, il fine di sostenere lo sviluppo e l'arricchimento del volontariato.
3. Le Circoscrizioni inoltre promuovono l'informazione ai cittadini sulle attività svolte dalle associazioni e a queste assicurano ogni utile elemento di conoscenza delle attività circoscrizionali e comunali.
4. Le Circoscrizioni, nell'ambito delle loro possibilità e nell'autonoma valutazione della natura e degli obiettivi delle attività di volontariato, possono assicurare alle organizzazioni di volontariato:
 - a) la fruizione degli strumenti logistici, infrastrutturali e operativi necessari alla soddisfazione delle loro esigenze;
 - b) un sostegno finanziario con l'erogazione di specifici contributi, utilizzando le risorse assegnate.

Articolo 58
RAPPORTI DI VOLONTARIATO

1. I Consigli circoscrizionali, per l'esercizio delle funzioni delegate, possono avvalersi di prestazioni volontarie di gruppi e associazioni del volontariato presenti sul territorio circoscrizionale.
2. L'utilizzo di tali unità volontarie deve avvenire nel rispetto delle seguenti modalità:

- a) i Consigli circoscrizionali individuano le attività che possono essere svolte con la collaborazione volontaria di organizzazioni di volontariato. Il personale volontario è a tutti gli effetti responsabile dell'attività prestata ed è tenuto al rispetto delle norme relative all'organizzazione ed alla gestione del servizio;
- b) alle organizzazioni di volontariato sono rimborsate, su precisa richiesta, le spese vive sostenute per l'esercizio dell'attività prestata. Al personale volontario sono dati i materiale e gli strumenti di lavoro necessari all'esecuzione dell'attività individuata;
- c) il Capo Ufficio circoscrizionale è responsabile dell'organizzazione, controllo e sorveglianza del servizio svolto tramite il volontariato.

Articolo 59 **SISTEMA INFORMATIVO**

1. Le Circoscrizioni individuano le attività dirette ad informare la cittadinanza, promuovendo tutte le forme e gli strumenti per ottenere un capillare servizio di informazione.
2. A tal fine possono usufruire, senza oneri, in accordo con i rispettivi responsabili di servizi comunali, quali: la stamperia comunale, l'ufficio stampa, l'URP, l'Informagiovani e ogni altra struttura di informazione facente capo all'Amministrazione comunale.
3. Possono, nell'ambito delle risorse assegnate, promuovere studi, ricerche, sondaggi di opinione ed iniziative pubbliche, anche servendosi di esperti, imprese ed agenzie specializzate.

Titolo V DELIBERE E ATTI

Articolo 60 DELIBERAZIONI CIRCOSCRIZIONALI

1. Le deliberazioni, salvo i casi esplicitamente indicati, si intendono approvate se ottengono il voto favorevole della maggioranza dei votanti.
2. I Consiglieri che si astengono dal voto si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.
3. Le schede bianche e le non leggibili o nulle non si computano per determinare la maggioranza dei votanti.
4. Per la restante disciplina delle votazioni e circa le modalità di svolgimento delle discussioni si fa riferimento, in quanto applicabili, alle norme del regolamento del Consiglio comunale.

Articolo 61 PUBBLICAZIONE DELLE DELIBERE

1. Le deliberazioni dei Consigli circoscrizionali sono pubblicate, per la durata di quindici giorni consecutivi nell'albo della Circoscrizione a cura dell'Ufficio circoscrizionale.
2. Nel caso d'urgenza le deliberazioni possono essere dichiarate immediatamente eseguibili con il voto espresso della maggioranza dei consiglieri assegnati.
3. Entro dieci giorni viene inviata al servizio decentramento copia della delibera che resta depositata a disposizione dei Gruppi del Consiglio comunale.

Titolo VI BILANCIO E CONTABILITÀ

Articolo 62 RISORSE FINANZIARIE E LORO RIPARTIZIONE

1. A ciascun Consiglio circoscrizionale compete la gestione delle seguenti risorse finanziarie, da destinare come segue:
 - a) per le esigenze connesse al funzionamento degli Organi e degli uffici circoscrizionali;
 - b) per l'esercizio delle funzioni delegate;
 - c) per contributi e sponsorizzazioni a favore di terzi, secondo le modalità previste dal regolamento comunale;
 - d) per attività e iniziative finanziate con sponsorizzazioni o contributi di terzi direttamente assegnate alle Circoscrizioni.
2. L'ammontare complessivo delle risorse destinate alle Circoscrizioni è determinato annualmente nel bilancio preventivo comunale e nel PEG, in specifiche e dettagliate tabelle.
3. Le risorse di cui al precedente punto a) vengono ripartite in quote uguali per ogni Circoscrizione.
4. Le risorse di cui alle lettere b) e c) del comma precedente vengono ripartite annualmente tra le Circoscrizioni sulla base di criteri da determinarsi nell'ambito della Conferenza dei Presidenti circoscrizionali.
5. Le risorse di cui alla lett. d) vengono assegnate alla circoscrizione a cui sono espressamente destinati i contributi e le sponsorizzazioni.
6. La Conferenza dei Presidenti può proporre che vengano variati, in relazione alle esigenze di singole Circoscrizioni, i limiti di importo delle risorse di cui alle suddette lett. b) e c) in termini compensativi fra le risorse stesse, senza maggiore spesa per il bilancio comunale.

Articolo 63 GESTIONE DELLE RISORSE

1. I Consigli circoscrizionali nell'impiego delle risorse finanziarie attribuite godono di piena autonomia gestionale.
2. L'Ufficio circoscrizionale, in base alle direttive ed alle disposizioni del Presidente ed in attuazione dei provvedimenti del Consiglio circoscrizionale, nonché avuto riguardo alla determina generale di prenotazione assunta all'inizio dell'esercizio dal

responsabile del servizio decentramento, provvede alle provviste, ai lavori ed ai servizi da acquisire, con le modalità e nel rispetto delle norme di legge e delle disposizioni regolamentari previste in materia.

3. Gli ordini per le forniture, gli acquisti, i lavori e le spese necessarie sono firmati dal Capo Ufficio circoscrizionale.
4. Le fatture e le note di spesa sono liquidate dal Capo Ufficio circoscrizionale previo accertamento della regolarità delle forniture, dei lavori e delle prestazioni e sono vistate preventivamente dal responsabile del servizio decentramento.

Titolo VII UFFICI E PERSONALE

Articolo 64 ASSETTO ORGANIZZATIVO DEL DECENTRAMENTO

1. La struttura organizzativa del decentramento è così articolata:
 - a) servizio decentramento;
 - b) Uffici Circostrizionali;

Capo I SERVIZIO DECENTRAMENTO

Articolo 65 SERVIZIO DECENTRAMENTO

1. Il servizio decentramento ha compiti di coordinamento degli Uffici circostrizionali nell'ambito delle scelte e degli indirizzi amministrativi definiti dagli organi delle Circostrizioni e delle direttive dell'Amministrazione comunale.
2. Il Responsabile del servizio decentramento, garantisce la correttezza amministrativa e l'efficienza di gestione delle attività che competono agli uffici circostrizionali, in attuazione degli indirizzi e degli obiettivi stabiliti dagli organi delle Circostrizioni, con riguardo alla generale organizzazione del personale e dei mezzi a disposizione delle singole Circostrizioni.
3. Il servizio decentramento svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) studio dei problemi generali del decentramento; analisi e proposte innovative anche per quanto attiene ai meccanismi operativi;
 - b) supervisione e monitoraggio del funzionamento complessivo del decentramento nei suoi rapporti con l'organizzazione comunale;
 - c) consulenza e supporto agli organi istituzionali centrali e delle Circostrizioni per l'elaborazione di piani, programmi e progetti per il decentramento;
 - d) controllo formale degli atti degli Organi istituzionali delle Circostrizioni e raccolta della documentazione relativa;
 - e) coordinamento degli Uffici circostrizionali in relazione al rispetto delle procedure di validità generale;
 - f) iniziative per la formazione e lo sviluppo professionale di tutto il personale addetto alle attività di decentramento.

Capo II

UFFICI CIRCOSCRIZIONALI

Articolo 66

COMPITI DEGLI UFFICI CIRCOSCRIZIONALI

1. Ogni Circoscrizione si avvale di un ufficio circoscrizionale, con il compito di supportare gli organi della Circoscrizione e gestire le funzioni e i poteri delegati.
2. Il personale assegnato è determinato nel numero e con profili professionali nell'ambito della dotazione organica complessiva del servizio decentramento.
3. L'Ufficio circoscrizionale è affidato alla responsabilità del Capo Ufficio circoscrizionale e posto alle dipendenze funzionali del Presidente della circoscrizione.
4. Gli Uffici circoscrizionali possono svolgere in particolare le seguenti funzioni:
 - a) funzioni di anagrafe;
 - b) funzioni di supporto amministrativo alle attività scolastiche, sportive, ricreative, culturali e del volontariato;
 - c) funzioni di informazione di base verso la cittadinanza.
5. Le predette funzioni vengono svolte di norma nella sede della circoscrizione di cui al precedente art. 3, ma su decisione dell'Amministrazione comunale, sentite le Circoscrizioni interessate, possono essere svolte anche in altri locali posti sul territorio circoscrizionale o comunale.

Articolo 67

CAPO UFFICIO CIRCOSCRIZIONALE

1. Il Capo Ufficio circoscrizionale, seguendo le direttive del Presidente, anche in attuazione dei provvedimenti del Consiglio circoscrizionale, svolge in particolare i seguenti compiti:
 - a) preparare e seguire le attività del Consiglio circoscrizionale in ogni sua articolazione;
 - b) organizzare l'attività dell'Ufficio/i circoscrizionale/i;
 - c) esercitare la sorveglianza sulla correttezza formale degli atti, assicurando la corretta gestione amministrativa delle risorse assegnate;

- d) garantire il funzionamento degli Organi della Circoscrizione sotto il profilo amministrativo, assicurando l'attuazione di quanto deliberato dal Consiglio;
 - e) raccogliere le esigenze e le richieste dei cittadini e degli organismi che operano a livello del territorio della Circoscrizione al fine di segnalarle al Presidente.
2. Nel corso delle riunioni del Consiglio circoscrizionale, su invito del Presidente, il Capo Ufficio circoscrizionale può intervenire per fornire ogni utile informazione al dibattito.

Titolo VIII

RAPPORTI CON IL COMUNE E ALTRI ENTI ESTERNI

Capo I

RAPPORTI CON IL COMUNE

Articolo 68

PROCEDIMENTO APERTO

1. Al fine di attivare un reale processo di partecipazione alla definizione di atti fondamentali del Comune e, in particolare, per gli atti sui quali è richiesto il parere obbligatorio della Circoscrizione, devono essere messi a disposizione dei Presidenti circoscrizionali tutti gli elementi conoscitivi utili in possesso dell'Amministrazione, necessari all'esercizio delle funzioni consultive.

Articolo 69

RAPPORTI CON IL CONSIGLIO COMUNALE

1. Il Consiglio comunale ed i Consigli circoscrizionali collaborano nella programmazione dei lavori delle rispettive assemblee.
2. Al fine di realizzare momenti di reciproco confronto su materie e problemi di interesse che supera l'ambito delle singole Circoscrizioni, il Consiglio comunale può riunirsi in seduta comune con i Consigli circoscrizionali.
3. Il Consiglio comunale può invitare i Presidenti di una o più Circoscrizioni a partecipare alle sue sedute, anche con diritto di parola, allorché vengano posti in discussione provvedimenti di specifico interesse delle rispettive Circoscrizioni.

Articolo 70

RAPPORTI CON GLI UFFICI CENTRALI COMUNALI

1. Il Presidente, anche per il tramite del Capo Ufficio circoscrizionale o di altro personale dell'Ufficio, per l'attuazione delle funzioni e dei poteri delegati, può avvalersi degli uffici centrali dell'Amministrazione comunale, sentiti preventivamente i dirigenti o i responsabili degli stessi.
2. In particolare, per quanto riguarda le funzioni delegate relative ai lavori pubblici di cui al precedente art. 48, il raccordo tra gli uffici circoscrizionali e quelli centrali comunali viene stabilito sulla base dell'individuazione, con atto di Giunta sottoposto al parere obbligatorio della circoscrizione, di specifica procedura.

Titolo IX ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE

Articolo 71 REALIZZAZIONE DELLA PARTECIPAZIONE

1. Il Consiglio circoscrizionale promuove, organizza e realizza la partecipazione nell'ambito della Circoscrizione mediante:
 - a) un sistema informativo che consenta di raggiungere i cittadini su tutti i problemi rilevanti ai fini dell'attuazione della partecipazione;
 - b) l'adozione di sistemi di rendicontazione (sociale, di mandato, ambientale), che consentano di rispondere alle esigenze dei diversi interlocutori sociali, nonché di comprendere e valutare gli effetti dell'azione amministrativa;
 - c) incontri ed assemblee coinvolgenti sia la cittadinanza che gli organismi associativi, politici, culturali e sociali operanti sul territorio e con il ricorso a strumenti di consultazione diretta dei cittadini e degli utenti;
 - d) consultazioni, ricerche, conferenze mirate alle esigenze della popolazione, con ricorso all'ausilio di quanti, organizzazioni ed enti pubblici e/o privati, siano in grado di offrire contributi in tal senso;
 - e) l'esame e la discussione di istanze, petizioni ed iniziative popolari.
2. La Circoscrizione favorisce, inoltre, il collegamento nel proprio ambito territoriale tra i diversi soggetti politici, sindacali, culturali, sociali e ricreativi, adoperandosi per una gestione partecipata dei diversi servizi pubblici quali, ad esempio, scuole d'infanzia, biblioteche, impianti sportivi.
3. Concorre alla migliore riuscita nel territorio di competenza delle consultazioni e dei referendum indetti dall'Amministrazione comunale, in conformità alle disposizioni del regolamento comunale.

Articolo 72 ISTANZE E PETIZIONI

1. Le istanze e le petizioni sono volte a sollecitare l'intervento della Circoscrizione per iniziative su materie di diretta competenza della Circoscrizione medesima, nonché per la migliore tutela degli interessi collettivi nel territorio circoscrizionale.
2. Le istanze e le petizioni sono indirizzate al Presidente circoscrizionale. Le petizioni sono sottoscritte da almeno cinquanta elettori della Circoscrizione e sono esaminate dal Consiglio Circoscrizionale di norma entro trenta giorni dalla loro presentazione, salvo che sia necessario consultare gli organi dell'Amministrazione comunale e comunque non oltre sessanta giorni.

Articolo 73 CONSULTAZIONI

1. I Consigli circoscrizionali, anche su richiesta o per conto dell'Amministrazione comunale o di altri enti pubblici, promuovono la consultazione dei cittadini, delle forze sindacali, sociali ed economiche, nelle forme volta per volta ritenute più idonee.
2. I risultati delle consultazioni devono essere menzionati negli atti dei Consigli circoscrizionali.
3. I costi delle consultazioni sono a carico della Circoscrizione, salvo che la consultazione sia stata richiesta dall'Amministrazione comunale o da altri enti.

Articolo 74 ASSEMBLEE PUBBLICHE

1. Le assemblee pubbliche sono convocate dal Presidente, sentito il Consiglio di Circoscrizione o su richiesta di almeno cinquanta elettori della Circoscrizione, al fine di acquisire orientamenti e proposte dei cittadini per la migliore formazione degli indirizzi da assumere su aspetti specifici dell'azione amministrativa discrezionale o per informarli in merito a atti e iniziative della Circoscrizione o dell'Amministrazione comunale.
2. Dell'assemblea viene redatto, a cura del Capo Ufficio circoscrizionale, un sintetico verbale, in cui sono riportati i dati salienti del dibattito e tutti i giudizi e le proposte emersi.

Articolo 75 REFERENDUM CONSULTIVO CIRCOSCRIZIONALE

1. I Consigli circoscrizionali, in conformità a quanto previsto nello Statuto comunale, possono indire, in ambito circoscrizionale, referendum consultivi su temi e materie di particolare rilevanza per la popolazione della rispettiva circoscrizione.
2. Non possono formare oggetto di referendum:
 - a) la revisione dello Statuto comunale e degli Statuti delle Aziende Speciali;
 - b) il Regolamento del Consiglio comunale e del Decentramento;
 - c) atti di mero adempimento di leggi e regolamenti nazionali e regionali, e di norme statutarie;
 - d) l'ordinamento del personale del Comune, delle Istituzioni e delle Aziende Speciali;
 - e) il bilancio preventivo e consuntivo del Comune;
 - f) gli strumenti urbanistici, i relativi piani di attuazione e loro variazioni;
 - g) i tributi locali e le tariffe dei servizi comunali;
 - h) le materie già sottoposte a referendum consultivo, prima che siano trascorsi cinque anni;

- i) i provvedimenti relativi alla tutela e alla salvaguardia di minoranze etniche, religiose e di soggetti socialmente deboli.
3. L'indizione del referendum è deliberato dal Consiglio circoscrizionale, con il voto favorevole dei due terzi dei consiglieri assegnati, di propria iniziativa o su richiesta sottoscritta da almeno un cinquantesimo degli elettori della circoscrizione. Le firme devono essere autenticate a norma di legge.
 4. Il Consiglio circoscrizionale decide in merito all'indizione del referendum dopo che sia stato acquisito, sulla legittimità del quesito da sottoporre a referendum e sull'ammissibilità del referendum stesso, il parere del Segretario Generale. Il giudizio di ammissibilità verte in particolare:
 - a) sulla rilevanza per la popolazione della circoscrizione interessata;
 - b) sulla univocità del quesito;
 - c) sulle materie non escluse dal referendum.
 5. L'atto di indizione del referendum deve indicare le modalità attuative dello stesso.
 6. Il referendum si svolge a distanza di tempo non inferiore a trenta giorni dalla pubblicazione di apposito avviso contenente il quesito referendario nell'Albo Pretorio del Comune ed in altri luoghi pubblici della circoscrizione, ed allo stesso deve essere data la massima pubblicità con i mezzi ritenuti più opportuni.
 7. Ai sensi dello Statuto comunale, hanno diritto di partecipare al referendum consultivo, oltre ai cittadini iscritti nelle liste elettorali, anche gli altri soggetti indicati nel comma 2 dell'art. 29 del medesimo Statuto comunale, presentando questi ultimi richiesta al Presidente di circoscrizione entro 30 giorni dalla data di svolgimento del referendum. La Commissione Elettorale, di cui al successivo comma 8, in relazione alla documentazione presentata, stabilisce gli aventi titolo che hanno fatto richiesta.
 8. Una Commissione Elettorale, composta di tre membri eletti nel proprio seno dal Consiglio circoscrizionale con voto limitato a due nominativi, presiede alle operazioni elettorali ed allo spoglio delle schede, con l'ausilio del personale comunale appositamente incaricato dal Sindaco e provvede alla proclamazione del risultato.
 9. Il Presidente della circoscrizione sovrintende alle attività di organizzazione e di informazione rivolta alla popolazione.
 10. I referendum non possono essere indetti nei sei mesi precedenti la scadenza del mandato amministrativo, né possono svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto; non è consentito lo svolgimento di più di una tornata referendaria in un anno e su non più di sei quesiti.
 11. Il diritto di voto si esercita previa presentazione di un documento di identità al seggio elettorale;
 12. I costi relativi ai mezzi aggiuntivi di pubblicità ed al materiale da impiegare per lo svolgimento della consultazione sono a carico della circoscrizione, mentre sono a

carico dell'Amministrazione comunale le spese del supporto amministrativo, organizzativo e tecnico.

13. Per il referendum consultivo, in conformità allo Statuto comunale, non è previsto alcun quorum di partecipazione.
14. E' dovere del Presidente del Consiglio circoscrizionale provvedere alla più ampia pubblicizzazione ed informazione dell'esito del referendum, rendendo noto anche il numero complessivo dei votanti, i voti favorevoli e contrari espressi e le eventuali schede bianche o nulle.
15. Il Consiglio circoscrizionale è tenuto ad adottare provvedimenti orientati nel senso del risultato referendario, oppure a formulare all'Amministrazione comunale uno specifico parere del Consiglio circoscrizionale, qualora l'adesione dei provvedimenti sulla particolare materia oggetto del referendum spetti agli Organi comunali.
16. Per quanto non previsto dal presente articolo, valgono le disposizioni stabilite, in materia di referendum consultivo, dallo Statuto comunale e dal Regolamento comunale per la disciplina delle forme della partecipazione popolare all'amministrazione locale.

Articolo 76 LIBERE FORME ASSOCIATIVE

1. Il Consiglio circoscrizionale, in quanto organo elettivo che rappresenta le esigenze della popolazione della Circoscrizione, costituisce primario punto di riferimento per le libere forme associative operanti a livello territoriale della Circoscrizione.
2. Tali forme associative possono presentare istanze, proposte e petizioni alla circoscrizione, che ha il dovere di rispondere sollecitamente.

Articolo 77 PARTECIPAZIONE DEGLI UTENTI

1. I Consigli circoscrizionali favoriscono la partecipazione attiva e forme dirette di gestione dei servizi da parte degli utenti e dei cittadini e la costituzione, per i servizi di base, di comitati di gestione appositamente eletti dagli utenti in assemblee convocate dal Consiglio stesso.

Articolo 78 DIRITTI DEL CITTADINO UTENTE

1. Le Circoscrizioni, nell'espletamento della loro attività amministrativa, garantiscono a tutti i cittadini, sia singoli che associati, che vi abbiano interesse, il diritto ad essere informati e consultati.
2. Le Circoscrizioni, per quanto non espressamente previsto, si attengono al riguardo alla normativa prevista dallo Statuto comunale e dal regolamento per la disciplina delle forme della partecipazione popolare all'Amministrazione locale.

Titolo X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 79

CONTESTAZIONI E INTERPRETAZIONI DIFFORMI

1. In caso di formali contestazioni nella interpretazione delle norme del presente regolamento, decide il Segretario Generale, sentita la Conferenza dei Presidenti circoscrizionali.

Articolo 80

RICHIAMO ALLE NORME VIGENTI


1. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alla normativa vigente ed in particolare al D.lgs. 267/2000e successive modificazioni, allo Statuto comunale ed ai regolamenti comunali.

Articolo 81

ENTRATA IN VIGORE E NORMA TRANSITORIA

1. Il presente regolamento, che sostituisce ed abroga il precedente regolamento del decentramento, entra in vigore, a norma di legge e di statuto, fatte salve le disposizioni di cui al precedente art. 2, che entrano in vigore solo dopo il rinnovo dei Consigli circoscrizionali in carica.

NUOVO ASSETTO TERRITORIALE DELLE CIRCOSCRIZIONI DI DECENTRAMENTO



CIRCOSCRIZIONE 1	Centro, Giardino Arianuova e Doro
CIRCOSCRIZIONE 2	Via Bologna, Bova, Chiesuol del Fosso, Fossanova San Biagio, Fossanova S. Marco, Gaibana, Gaibanella, Marrara, Monestirolo, Montalbano, San Bartolomeo in Bosco, S. Martino, Spinazzino
CIRCOSCRIZIONE 3	Barco, Mizzana, Casaglia, Fossadalbero, Francolino, Pescara, Pontelagoscuro, Porotto-Cassana, Porporana, Ravalle, Scoline
CIRCOSCRIZIONE 4	Quacchio, San Giorgio, S. Giovanni, Aguscello, Albarea, Baura, Boara, Cocomaro di Cona, Cocomaro di Focomorto, Codrea, Cona, Contrapò, Corlo, Correggio, Denore, Malborghetto di Boara, Parasacco, Pontegradella, Quartesana, Viconovo, Villanova